



Berna, 4 marzo 2022

**Disposizione transitoria
dell'avamprogetto di legge federale concernente l'impiego di mezzi
elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)**

La consultazione si è svolta dall'11 agosto 2021 all'11 novembre 2021.

Rapporto sui risultati della consultazione

Indice

1 Situazione iniziale	3
2 Oggetto dell'avamprogetto	3
3 Risultati della consultazione	4
3.1 Valutazione globale del progetto	4
3.2 Sintesi delle risposte alla consultazione e principali critiche	5
3.2.1 Obiettivo e orientamento della disposizione strategica	5
3.2.2 Osservazioni generali sull'avamprogetto	5
3.3 Proposte e osservazioni relative all'avamprogetto	6
3.3.1 Osservazioni preliminari	7
3.3.2 Proposte e osservazioni relative all'articolo 16 ^{bis} AP-LMeCA	7
Disposizioni transitorie sul finanziamento iniziale relativo al periodo 2024–2027 per il promovimento di infrastrutture e servizi di base digitali urgentemente necessari	7
3.3.2.1 Capoverso 1	7
3.3.2.2 Capoverso 2	8
3.3.2.3 Capoverso 3	9
3.3.2.4 Capoverso 4	9
4 Allegato	12
4.1 Kantone / Cantons / Cantoni	12
4.2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale	13
4.3 Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	14
4.4 Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia	14
4.5 Weitere interessierte Kreise – Stellungnahmen auf Einladung / autres milieux concernés – avis sur invitation / altri ambienti interessati – pareri espressi su invito	14
4.6 Weitere interessierte Kreise – Spontane Stellungnahmen / autres milieux concernés – commentaires spontanés / altri ambienti interessati – pareri spontanei	15

1 Situazione iniziale

A complemento dell'avamprogetto della legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (AP-LMeCA), per il quale si è già svolta la procedura di consultazione¹, l'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha adottato la disposizione transitoria e il rapporto esplicativo e incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere una procedura di consultazione supplementare. Quest'ultima si è conclusa l'11 novembre 2021. L'elenco dei partecipanti alla consultazione, con le abbreviazioni utilizzate di seguito, figura nell'allegato. Sono prevenuti 39 pareri.

39	Totale dei pareri pervenuti
25	Governi cantonali
4	Partiti
1	Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
3	Associazioni mantello dell'economia
2	Altre associazioni dell'economia
1	Commissioni extraparlamentari
2	Altre organizzazioni interessate
1	Imprese

I pareri sono consultabili sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale Fedlex².

2 Oggetto dell'avamprogetto

Con la disposizione di legge inserita come nuovo articolo 16^{bis} a complemento dell'avamprogetto LMeCA si intendono disciplinare le condizioni quadro alle quali la Confederazione si impegna a garantire un finanziamento iniziale per i progetti dell'agenda «Infrastrutture e servizi di base nazionali dell'Amministrazione digitale Svizzera».

A marzo 2021 è stata elaborata l'agenda «Infrastrutture e servizi di base nazionali dell'Amministrazione digitale Svizzera» (di seguito agenda ADS)³. La Confederazione e i Cantoni vi definiscono le proprie ambizioni congiunte nell'ambito dell'amministrazione digitale al fine di avviare prontamente i progetti chiave e procedere risolutamente allo sviluppo di quest'ultima. L'agenda ADS dovrà essere ulteriormente ampliata e integrata con progetti concreti. Allo scopo di accelerare la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di base necessari per l'esecuzione dei processi elettronici, l'11 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso di destinare, per gli anni 2022 e 2023, risorse supplementari per un totale di 15 milioni di franchi al finanziamento dell'agenda ADS.

L'obiettivo perseguito con la disposizione transitoria proposta è creare la base per un finanziamento iniziale da parte della Confederazione, garantendo così il finanziamento dell'agenda ADS successivamente al 2023. La validità della disposizione transitoria sarà limitata agli anni 2024–2027. Dopo questo periodo l'organizzazione ADS dovrebbe essere consolidata e quindi non dovrebbe più essere necessario un finanziamento iniziale.

L'AP-LMeCA non tiene conto dei risultati del progetto «Amministrazione digitale: progetto per ottimizzare la gestione e il coordinamento a livello dello Stato federale», che coinvolge i

¹ La consultazione si è svolta dall'11 dicembre 2020 al 25 marzo 2021.

² www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFF

³ L'agenda ADS è stata elaborata in stretta collaborazione con la Segreteria e-government Svizzera (e il coordinatore federale per il Governo elettronico), l'ufficio tecnico della Conferenza svizzera sull'informatica (CSI) e specialisti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

rappresentanti di tutti i livelli statali. Pertanto, mentre il progetto «Amministrazione digitale» prevede la costituzione a tappe di un'organizzazione che eventualmente richiederà un adeguamento delle basi costituzionali, l'AP-LMeCA crea in maniera puntuale le basi necessarie nei limiti delle possibilità del vigente ordinamento costituzionale. Nel chiarire le questioni giuridiche legate all'attuazione del suddetto progetto si stabilirà se e in che misura l'AP-LMeCA potrà servire da base per tale attuazione e come dovrà eventualmente essere adeguato.

3 Risultati della consultazione

3.1 Valutazione globale del progetto

33 partecipanti alla consultazione, ossia oltre quattro quinti di essi, **accolgono in linea di massima favorevolmente l'avamprogetto della disposizione transitoria.**

Totale dei pareri positivi (su complessivamente 39 pareri pervenuti)	33
Governi cantonali	23
Partiti	3
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	1
Associazioni mantello dell'economia	2
Altre associazioni dell'economia	2
Commissioni extraparlamentari	-
Altre organizzazioni interessate	2
Imprese	-
Singole persone	-

2 partecipanti alla consultazione si sono espressamente pronunciati **contro l'avamprogetto della disposizione transitoria proposto.**

Totale dei pareri negativi (su complessivamente 39 pareri pervenuti)	2
Governi cantonali	2
Partiti	-
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	-
Associazioni mantello dell'economia	-
Altre associazioni dell'economia	-
Commissioni extraparlamentari	-
Altre organizzazioni interessate	-
Imprese	-
Singole persone	-

I seguenti partecipanti alla consultazione hanno espressamente rinunciato a inoltrare un parere: **USI, COMCO.**

Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione sull'avamprogetto della disposizione transitoria possono essere sintetizzate come segue.

3.2 Sintesi delle risposte alla consultazione e principali critiche

3.2.1 Obiettivo e orientamento della disposizione transitoria

23 Cantoni (ZG, BE, GR, ZH, GL, OW, NW, AG, LU, SO, AI, NE, SZ, SG, VS, SH, FR, AR, JU BL, TG, BS, TI), **3 partiti** (PSS, PLR, Alleanza del Centro), **4 associazioni dell'economia** (economiesuisse, USAM, FER, Centre Patronal), **l'UCS** e **2 organizzazioni** (eGov-Schweiz, eAVS/AI) accolgono in linea di massima favorevolmente il progetto.

I Cantoni favorevoli sostengono in particolare che il finanziamento congiunto dell'agenda ADS da parte della Confederazione dei Cantoni permetterà di accelerare lo sviluppo di servizi di base e infrastrutture urgentemente necessari (ad es. i servizi di identificazione elettronica) e di prepararne l'introduzione negli enti pubblici. Viene accolta con favore in particolare la partecipazione dei Cantoni alla definizione dell'agenda e al finanziamento dei vari progetti. I suddetti Cantoni suppongono che il finanziamento e la messa a disposizione congiunti dei progetti si tradurrà in un notevole potenziale di sinergie per tutti gli attori coinvolti. Ritengono che la LMeCA sia il dispositivo adeguato per disciplinare il finanziamento iniziale da parte della Confederazione. Con la soluzione proposta il finanziamento iniziale potrebbe essere realizzato rapidamente e in modo pragmatico grazie ad un approccio cooperativo. La mancanza di un finanziamento garantito rallenterebbe considerevolmente i progressi nell'ambito dell'attuazione del Governo elettronico.

Gli altri partecipanti alla consultazione favorevoli alla disposizione transitoria proposta hanno apprezzato in particolare il rafforzamento – determinato dalla citata disposizione – dell'approccio federalista cooperativo tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della digitalizzazione del settore pubblico. Sono dell'avviso che la stretta collaborazione tra tutti i livelli istituzionali e la definizione congiunta di progetti prioritari permetterà di trovare soluzioni pratiche.

L'avamprogetto della disposizione transitoria, nella forma presentata, è stato respinto da **2 Cantoni** (GE, VD). Entrambi i Cantoni ricordano che avevano già respinto nel suo insieme l'AP-LMeCA nella precedente procedura di consultazione. L'aggiunta della nuova disposizione transitoria non cambia la loro posizione. Convinto che la collaborazione e lo scambio di esperienze tra i vari livelli dello Stato federale siano indispensabili per sostenere il processo di digitalizzazione delle amministrazioni, il **Cantone VD** è favorevole all'approccio basato sul partenariato «Amministrazione Digitale Svizzera» (ADS) fintantoché mantiene la sua forma attuale, cioè una piattaforma politica senza competenze vincolanti che mira a sviluppare standard comuni. È inoltre consapevole che la Confederazione ha bisogno di una base legale per la sua partecipazione – in particolare finanziaria – all'ADS, pertanto potrebbe essere a favore di una disposizione che riprende il tenore di quella posta in consultazione (ripartizione del finanziamento dell'ADS secondo una chiave di due terzi per la Confederazione e un terzo per i Cantoni su base volontaria). Il Cantone VD ribadisce la sua contrarietà a un ulteriore sviluppo dell'ADS, poiché questo porterebbe alla creazione di una piattaforma con la competenza di obbligare i Cantoni ad applicare le norme da essa adottate (livello 2) o di un'autorità sovrana (livello 3).

Gli altri 4 partecipanti alla consultazione non si sono esplicitamente espressi né a favore né contro l'avamprogetto della disposizione transitoria.

3.2.2 Osservazioni generali sull'avamprogetto

Secondo **4 Cantoni** (LU, GE, TG, BS) il lasso di tempo di quattro anni (2024–2027) previsto per il finanziamento iniziale è troppo breve. I progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione sarebbero caratterizzati da una durata molto lunga. Pertanto, il **Cantone LU** suggerisce di allungare la durata del finanziamento iniziale di almeno due anni portandola a sei anni. Limitare il periodo di finanziamento significherebbe ignorare le sfide legate al finanziamento a lungo termine della manutenzione e dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura digitale e dei servizi di base creati dai

progetti ADS. Secondo il **Cantone GE** è quindi importante affrontare rapidamente queste questioni al fine di prendere in considerazione un finanziamento duraturo dell'infrastruttura e dei servizi di base. In questo contesto, il **Cantone TG** sostiene che non è chiaro come saranno finanziati dopo il 2027 i progetti già avviati. È del parere che non si debba disciplinare il finanziamento iniziale, bensì il finanziamento stesso. Anche il **Cantone BS** presume che l'«offensiva» lanciata per promuovere la digitalizzazione e il consolidamento dell'Amministrazione Digitale Svizzera non saranno portati a termine entro quattro anni, ragion per cui bisognerebbe occuparsi rapidamente dell'ulteriore regolamentazione della partecipazione finanziaria della Confederazione.

Il **PLR** ed **economiesuisse**, invece, segnalano già ora, preventivamente, il rischio di un'eventuale continuazione di tale finanziamento. Il PLR chiede che, una volta trascorso il periodo di validità della disposizione transitoria, non venga più fornito alcun finanziamento iniziale. Secondo **economiesuisse**, il finanziamento iniziale deve rimanere un aiuto iniziale, limitato in ogni caso fino al 2027. Eventuali richieste presentate successivamente, relative ad esempio ai costi di esercizio e manutenzione di nuovi sistemi, dovrebbero essere valutate separatamente, tenendo conto dei rispettivi benefici. Si dovrebbero evitare per quanto possibile gli effetti di trascinamento e altri effetti secondari indesiderati.

Il **Cantone AI** sostiene che l'AP-LMeCA prevede già la possibilità di una partecipazione finanziaria della Confederazione a progetti o organizzazioni (art. 5–8 AP-LMeCA). Proponendo di inserire nell'AP-LMeCA l'articolo 16^{bis} sotto forma di disposizione transitoria relativa al finanziamento iniziale per gli anni 2024–2027, il Consiglio federale manifesterebbe l'intenzione di utilizzare dei fondi per questo periodo, in aggiunta al finanziamento ordinario secondo gli articoli 5–8 AP-LMeCA. In questo caso, il rapporto tra il contributo ordinario e il contributo nel quadro del finanziamento iniziale non sarebbe chiaro. Il Cantone AI è del parere che il finanziamento iniziale debba essere fornito in aggiunta ai contributi ordinari. A tal fine, sarebbe però necessario stabilire chiaramente quali parti dell'agenda riceveranno un finanziamento ordinario e quali anche un finanziamento iniziale. L'articolo 16^{bis} AP-LMeCA dovrebbe essere riformulato in questo senso.

L'**UDC** mette in discussione le cifre con cui il Consiglio federale vorrebbe dimostrare i risparmi che si otterranno grazie a questa nuova organizzazione e i motivi dettagliati per i quali il finanziamento iniziale dell'ADS non dovrebbe essere più necessario a partire dal 2027. Si aspetta una chiara presa di posizione del Consiglio federale su questi punti. Nutre forti dubbi circa la sicurezza dei dati personali, in particolare nel caso dell'«identificazione digitale riconosciuta da tutte le autorità» (secondo la pag. 6 del rapporto esplicativo del Consiglio federale). Anche in questo caso l'UDC si aspetta una chiara presa di posizione del Governo.

Il **Cantone TG** ricorda il parere già espresso nella procedura di consultazione sull'AP-LMeCA, secondo il quale manca una base costituzionale sufficiente per la LMeCA.

Secondo il **Cantone SG** il previsto articolo 16^{bis} AP-LMeCA non è una disposizione transitoria dal punto di vista legislativo. Le disposizioni transitorie disciplinerebbero fatti o rapporti nella fase del passaggio dal vecchio al nuovo diritto, ma non è così nel caso in questione. Bisognerebbe piuttosto sancire nella legge l'applicazione degli articoli 5 (Conclusione di convenzioni) e 8 AP-LMeCA (Aiuti finanziari) per un periodo limitato dopo l'entrata in vigore della stessa legge.

L'**USAM** ricorda che nell'ambito della consultazione sull'AP-LMeCA si è espressa a favore della digitalizzazione dei compiti della pubblica amministrazione considerandola una priorità, poiché ridurrebbe l'onere amministrativo delle PMI e porrebbe fine all'introduzione di nuove regolamentazioni. Secondo l'USAM l'avamprogetto deve essere rivisto al fine di ottimizzare e semplificare le procedure amministrative per le PMI.

3.3 Proposte e osservazioni relative all'avamprogetto

3.3.1 Osservazioni preliminari

Di seguito sono riportate le osservazioni, le proposte di modifica e le critiche riguardanti i singoli capoversi della disposizione transitoria. L'approvazione tacita di un capoverso o la rinuncia a esprimere un parere su di esso non sono menzionati.

Sono indicati unicamente gli argomenti principali sollevati in un parere. I pareri particolarmente dettagliati sono riportati soltanto se contengono la richiesta di modifiche materiali concrete. Per esaminare tutti i dettagli, si possono consultare i pareri pubblicati su Internet.

3.3.2 Proposte e osservazioni relative all'articolo 16^{bis} AP-LMeCA

Disposizioni transitorie sul finanziamento iniziale relativo al periodo 2024–2027 per il promovimento di infrastrutture e servizi di base digitali urgentemente necessari

¹ Il Consiglio federale stabilisce, insieme ai Cantoni, un piano relativo al periodo 2024–2027 denominato «agenda Infrastrutture e servizi di base nazionali dell'Amministrazione digitale Svizzera» (agenda) volto a promuovere infrastrutture e servizi di base digitali urgentemente necessari per l'Amministrazione pubblica. L'agenda indica i progetti prioritari, i loro costi e i fondi necessari come finanziamento iniziale per la loro attuazione.

² In virtù dell'articolo 5 la Confederazione può concludere con tutti i Cantoni o con una parte di essi una convenzione in cui si fissa l'ammontare dei contributi che la Confederazione e i Cantoni devono versare per l'attuazione dell'agenda nei limiti dei crediti stanziati nonché i progetti da finanziare.

³ La convenzione può prevedere che la Confederazione, nei limiti dei crediti stanziati, versi aiuti finanziari di cui all'articolo 8 per i progetti dell'agenda.

⁴ La Confederazione partecipa al finanziamento iniziale per un massimo di due terzi se i Cantoni si assumono la restante parte. Il Consiglio federale chiede all'Assemblea federale un limite di spesa.

3.3.2.1 Capoverso 1

3 partecipanti alla consultazione hanno inoltrato un parere sul capoverso 2, di cui 2 lo approvano esplicitamente.

❖ **Approvazione del capoverso 1**

Sia il **Cantone GR** che il **Cantone GL** approvano esplicitamente il capoverso 1. Il Cantone GR afferma che la definizione comune dei progetti prioritari nell'agenda ADS corrisponde all'approccio cooperativo tra la Confederazione e i Cantoni nell'amministrazione digitale, che si intende rafforzare con la nuova organizzazione ADS. In tal modo, verrebbe soddisfatta anche un'importante richiesta dei Cantoni, che vorrebbero essere consultati tempestivamente sull'agenda ADS e sui progetti concreti riguardanti infrastrutture e servizi di base nazionali.

❖ **Approvazione parziale del capoverso 1**

- **Suggerimenti relativi al capoverso 1**

Il **Cantone SG** obietta che non è chiaro cosa significhi per i Cantoni, in termini procedurali, il fatto che il Consiglio federale definisca l'agenda ADS insieme ad essi. Si chiede se si tratta di un consenso da parte di tutti i Cantoni (il che sarebbe per certi versi in contraddizione con la possibilità di «opting out» secondo il cpv. 2) o di una decisione della Conferenza dei Governi cantonali. A questo proposito sarebbe auspicabile una precisazione. Si dovrebbe anche verificare se l'agenda non possa essere decisa dagli organi dell'Amministrazione digitale Svizzera (ADS).

3.3.2.2 Capoverso 2

12 partecipanti alla consultazione hanno inoltrato un parere sul capoverso 2.

❖ Approvazione del capoverso 2

3 Cantoni (GR, LU, GL) asseriscono che il capoverso 2 crea la possibilità per la Confederazione di finanziare l'agenda ADS insieme ai Cantoni che ne traggono un notevole vantaggio. L'agenda ADS e quindi i progetti da finanziare sarebbero convenuti di comune accordo. Questa regola dovrebbe essere accolta favorevolmente poiché è conforme al principio di volontarietà e all'approccio federale.

❖ Approvazione parziale del capoverso 2

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi al capoverso 2**

11 Cantoni (GR, LU, GL, BE, ZG, SZ, SH, FR, AR, TG, AG) chiedono che sia prevista la possibilità per i Cantoni che non partecipano al finanziamento dell'agenda di aderire successivamente a singoli progetti sulla base di un contratto individuale.

In questo contesto il **Cantone FR** si chiede cosa ne sarà dei Cantoni che decidono di non partecipare a un progetto rinunciando a sottoscrivere la convenzione prevista dalla disposizione transitoria. Sarebbe quindi opportuno precisare le modalità della successiva integrazione di questi Cantoni o le possibilità di acquistare le soluzioni sviluppate e, in particolare, le modalità finanziarie.

Anche il **Cantone TG** esprime perplessità per il fatto che i Cantoni non sarebbero incentivati a concludere una tale convenzione e a partecipare ai costi. Alcuni Cantoni potrebbero ritirarsi dalla partecipazione finanziaria e in seguito beneficiare comunque dei risultati del progetto. Questa situazione potrebbe causare dei disaccordi o, nel peggiore dei casi, spingere i Cantoni che hanno fatto «da traino» a ritirarsi. Un incentivo ad aderire alla convenzione potrebbe essere, ad esempio, l'elaborazione in comune delle idee progettuali o la definizione delle priorità nell'ambito dei progetti. Un'altra possibilità sarebbe concedere successivamente una riduzione dei costi di esercizio di tali infrastrutture e servizi di base per i Cantoni che hanno aderito alla convenzione e non a quelli che invece non hanno voluto aderirvi.

Secondo il **PLR** le incertezze derivano dall'asserzione fatta nel rapporto esplicativo (n. 2.1), secondo la quale dei risultati dei progetti beneficerebbero tutti i livelli statali indipendentemente dalla rispettiva quota del finanziamento iniziale. In verità dovrebbe beneficiare di siffatti servizi di base digitali o servizi on line il maggior numero possibile di livelli statali. La partecipazione finanziaria a tali servizi resta comunque vaga. Secondo il capoverso 2 il finanziamento o la partecipazione della Confederazione e dei Cantoni saranno chiariti separatamente per ogni credito nel quadro delle convenzioni di cui all'articolo 5. La partecipazione di tutti i Cantoni, o perlomeno di un gran numero di essi, sarebbe quindi facoltativa. Di conseguenza, un Cantone potrebbe beneficiare di infrastrutture e servizi di base consolidati anche senza avervi apportato il proprio contributo. Qualche Cantone potrebbe approfittare della nuova situazione, un rischio che andrebbe però ridotto in applicazione del principio di causalità. Il PLR chiede pertanto di introdurre una precisazione, che permetta di attenuare lo squilibrio tra finanziamento e benefici, ad esempio attraverso una più chiara ripartizione dei costi secondo i Cantoni o i progetti, evitando così falsi incentivi. Naturalmente, dovrebbero essere rispettate l'autonomia dei Cantoni e le strutture federali.

Il **Cantone LU** propone di utilizzare nel capoverso 2 il termine «*convenzioni*» anziché «*una convenzione*», poiché non si può escludere che dopo la conclusione della convenzione tra la Confederazione e i Cantoni vengano presi in considerazione nuovi progetti di digitalizzazione.

Il **Cantone TG** fa notare che l'articolo 5 AP-LMeCA (Conclusione di convenzioni) potrebbe costituire per la Confederazione la base necessaria per la conclusione di tali convenzioni. Tuttavia dubita che questo possa valere anche per i Cantoni. Questi potrebbero effettuare soltanto le uscite per le quali dispongono di una base legale sufficiente a livello cantonale e che sono state correttamente iscritte a preventivo. Potrebbe quindi essere difficile per un Cantone concludere una convenzione ai sensi dell'articolo 5. Il Cantone TG dubita pertanto che l'articolo 16^{bis} nella forma proposta sia conforme alla Costituzione.

3.3.2.3 Capoverso 3

Nessun partecipante ha inoltrato un parere sul capoverso 3.

3.3.2.4 Capoverso 4

La maggior parte dei pareri pervenuti, ovvero 17, riguarda il capoverso 4, in cui si stabilisce che la Confederazione partecipa al finanziamento iniziale per un massimo di due terzi se i Cantoni si assumono la restante parte.

❖ Approvazione parziale del capoverso 4

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi al capoverso 4**

8 Cantoni (GR, LU, GL, SH, AR, AG, BE, ZG) sottolineano che la partecipazione cantonale ai costi di almeno un terzo prevista al capoverso 4 significa anche che l'agenda ADS deve includere progetti alla cui realizzazione la maggioranza dei Cantoni è fortemente interessata.

Il **Cantone LU** suggerisce che la Confederazione partecipi al finanziamento non per «un massimo», ma in linea di principio per due terzi, a meno che soltanto i Cantoni partecipanti siano interessati al progetto in questione. Inoltre si dovrebbe stabilire che la Confederazione si assuma tutti i costi di un progetto se nessun Cantone intende parteciparvi. La convenzione dovrebbe quindi determinare per ogni Cantone i progetti ai quali quest'ultimo partecipa o non partecipa rendendo più certa e vincolante la pianificazione.

Il **Cantone ZG** chiede invece di sostituire «un massimo» con «almeno». Per promuovere efficacemente e sviluppare adeguatamente l'Amministrazione digitale Svizzera e la trasformazione digitale, sarebbe necessario un impegno finanziario più forte. Bisognerebbe inoltre prevedere una chiave di ripartizione dei costi che tenga meglio conto del diverso interesse nell'attuazione di ciascun progetto. Occorrerebbe anche considerare che, attualmente, spetta esclusivamente ai Cantoni finanziare i servizi responsabili della protezione dei dati che devono adempiere i propri compiti (consulenza, controllo/consultazione preliminare, controllo) nel quadro dei progetti resi possibili dal finanziamento iniziale.

Il **Cantone TG** ritiene che la soglia minima di un terzo a cui i Cantoni devono partecipare sia troppo alta. Questo comporterebbe una riduzione delle risorse dei Cantoni e frenerebbe gli sviluppi promossi dai Cantoni stessi. Potrebbe porre dei problemi anche il fatto che i Cantoni debbano accordarsi autonomamente su una chiave di ripartizione. Tale chiave dovrebbe già essere fissata al fine di poter creare condizioni quadro chiare per la redazione del preventivo nei Cantoni.

Il **Cantone SG** non vorrebbe che la formulazione del capoverso 4 «*La Confederazione partecipa al finanziamento iniziale per un massimo di due terzi*» induca la Confederazione a prevedere arbitrariamente un valore più basso anche se i progetti sono nel suo interesse. Si dovrebbe precisare ulteriormente che di regola la Confederazione si fa carico di due terzi dei costi del finanziamento iniziale. A questo proposito, per migliorare la trasparenza, si dovrebbe indicare direttamente (cioè di comune accordo tra la

Confederazione e i Cantoni) la chiave di ripartizione dei costi per ciascuno dei progetti prioritari elencati nell'agenda.

Secondo il **Cantone AI**, la formulazione del capoverso 4 non precisa a cosa si riferisce la condizione del cofinanziamento dei Cantoni. Potrebbe riferirsi all'importo massimo della Confederazione (la Confederazione si fa carico solo di due terzi se i Cantoni si assumono la restante parte) o alla partecipazione complessiva della Confederazione (la Confederazione partecipa soltanto se i Cantoni si assumono la restante parte). Per fare chiarezza in questa situazione e creare condizioni affidabili per i Cantoni, si dovrebbe fissare il contributo della Confederazione nel seguente modo:

«⁴ La Confederazione partecipa per due terzi al finanziamento iniziale se i Cantoni si assumono la restante parte. (...)»

Il **Cantone VS** considera la formulazione del capoverso 4 troppo restrittiva in quanto limita la partecipazione della Confederazione a due terzi del finanziamento. Sarebbe interessante lasciare un margine di manovra al fine di poter reagire in situazioni particolari e creare una maggiore flessibilità. Poiché a livello nazionale ci sarebbe una forte volontà politica di sviluppare determinati progetti, il Cantone VS è dell'avviso che una partecipazione più elevata costituisca un incentivo e propone quindi di modificare il capoverso 4 nel seguente modo:

«La Confederazione partecipa al finanziamento dei progetti fino a concorrenza di due terzi; i Cantoni si assumono la restante parte. Sono fatti salvi i casi particolari che potrebbero richiedere un forte incentivo da parte della Confederazione sotto forma di un impegno maggiore.»

Secondo il **Cantone FR** la regolamentazione del finanziamento di progetti così come prevista nel capoverso 4 potrebbe imporre ai Cantoni di contribuire finanziariamente anche ai progetti meramente federali. Questa regolamentazione potrebbe essere adeguata, sulla base di quella introdotta dal Cantone FR nel quadro della convenzione conclusa con l'associazione dei comuni friburghesi sui progetti di digitalizzazione dei servizi pubblici.

Il **Cantone JU** chiede di non limitare la partecipazione della Confederazione nel caso in cui sia soltanto quest'ultima ad avvalersi dei servizi di base e non direttamente i Cantoni. Il finanziamento di tali servizi figurerà nell'agenda ADS se quest'ultima farà evolvere l'amministrazione digitale della Svizzera nel suo insieme. La responsabilità e i costi di esercizio dei servizi di base, che verrebbero fissati nel quadro della politica dell'agenda, potrebbero essere a carico dell'ADS. Secondo il Cantone JU, questo aspetto non è però menzionato chiaramente e i relativi costi che dovrebbero essere sostenuti dai Cantoni non sono stati stimati. Sarebbe importante che l'ADS fornisca rapidamente ai Cantoni una stima precisa degli investimenti pianificati e dei costi di esercizio.

Il **PLR** approva il fatto che sulla base dell'analisi costi-benefici la Confederazione non partecipi o partecipi solo in misura limitata a un progetto se quest'ultimo è di esclusivo o principale interesse dei Cantoni.

economiesuisse suggerisce di riesaminare l'equivalenza fiscale per le richieste finanziarie che vanno oltre il finanziamento iniziale. Un ulteriore finanziamento congiunto delle infrastrutture e dei servizi di base da parte della Confederazione e dei Cantoni sarebbe accettabile soltanto se si dimostrasse che entrambi i livelli statali possono trarne un vantaggio. Questo sarebbe peraltro un requisito obbligatorio per l'adempimento di un compito comune secondo la NPC.

L'**UCS** afferma che la prevista ripartizione dei costi e la somma stimata di 200–300 milioni di franchi per i prossimi anni per l'attuazione dell'agenda ADS rappresenta un onere finanziario importante per i Cantoni e in definitiva anche per le città e i Comuni. A questo proposito si dovrebbe provvedere affinché i fondi siano impiegati in modo che si possa garantire un rapporto costi-benefici adeguato anche per i Cantoni, le città e i Comuni. Inoltre, per l'UCS è particolarmente importante che la Confederazione e i Cantoni

coordino l'attuazione dei progetti al fine di garantire un impiego efficace dei mezzi finanziari.

4 Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

4.1 Kantone / Cantons / Cantoni

ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich staatskanzlei@sk.zh.ch
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8 info@sta.be.ch
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern staatskanzlei@lu.ch
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz stk@sz.ch
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen staatskanzlei@ow.ch
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans staatskanzlei@nw.ch
GL	Staatskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus staatskanzlei@gl.ch
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug info@zg.ch
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg chancellerie@fr.ch
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn kanzlei@sk.so.ch
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal landeskanzlei@bl.ch
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen staatskanzlei@ktsh.ch

AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau Kantonskanzlei@ar.ch
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen info.sk@sg.ch
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur info@gr.ch
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau staatskanzlei@ag.ch
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld staatskanzlei@tg.ch
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Piazza Governo 6 6501 Bellinzona can-scdds@ti.ch
VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne info.chancellerie@vd.ch
VS	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion Chancellerie@admin.vs.ch
NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel Secretariat.chancellerie@ne.ch
GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3 service-adm.ce@etat.ge.ch
JU	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont chancellerie@jura.ch
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Marktplatz 9 4001 Basel staatskanzlei@bs.ch
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell info@rk.ai.ch

4.2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Die Mitte	Die Mitte Le Centre Alleanza del Centro	Generalsekretariat Hirschengraben 9 Postfach 3001 Bern info@die-mitte.ch
-----------	---	---

FDP	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	Generalsekretariat Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern info@fdp.ch
SVP	Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern gs@svp.ch
SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Zentralsekretariat Theaterplatz 4 Postfach 3001 Bern ver-ena.loembe@spschweiz.ch

4.3 Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SSV	Schweizerischer Städteverband (SSV) Union des villes suisses Unione delle città svizzere (UCS)	Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern info@staedteverband.ch
-----	--	--

4.4 Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

econo- mie- suisse	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich 8032 Zürich info@economiesuisse.ch bern@economiesuisse.ch sandra.spieser@economiesuisse.ch
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern info@sgv-usam.ch
SAV	Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV) Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori (USI)	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich verband@arbeitgeber.ch

4.5 Weitere interessierte Kreise – Stellungnahmen auf Einladung / autres milieux concernés – avis sur invitation / altri ambienti interessati – pareri espressi su invito

eGov-Schweiz	Verein eGov-Schweiz Association eGov-Schweiz Associazione eGov-Schweiz	c/o mundi consulting ag Marktgasse 55 Postfach 3001 Bern info@eGov-Schweiz.ch
WEKO	WEKO, Wettbewerbskommission COMCO, Commission de la concurrence COMCO, Commissione della concorrenza	Monbijoustrasse 43 3003 Bern registratur@weko.admin.ch

4.6 Weitere interessierte Kreise – Spontane Stellungnahmen / autres milieux concernés – commentaires spontanés / altri ambienti interessati – pareri spontanei

eAHV/IV	eAHV/IV – eAVS/AI	p.a. mundi consulting ag Marktgasse 55 Postfach 3001 Bern jerome.brugger@mundi-consulting.com
Centre Patronal	Centre Patronal	Route du Lac 2 1094 Paudex info@centrepatronal.ch
Alcan Holdings	Alcan Holdings Switzerland AG	Kongoweg 9 5034 Suhr b.lehmann-aarau@bluewin.ch
FER	Fédération des Entreprises Romandes (FER)	98 rue de Saint-Jean 1211 Genève 11 yannic.forney@fer-ge.ch